

Prot. 210936/19 del 17/07/2019



COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO

Area Servizi alla Città ed al Territorio
UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA



Atri, 17/07/2019
Prot. n.

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
dpc002@pec.regione.abruzzo

Oggetto : Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Art. 27/bis del D.Lgs.152.
Codice Pratica: 19/89445.
Progetto: Realizzazione discarica - terzo invaso in loc. S.Lucia di ATRI-
OSSERVAZIONI E PARERE PRELIMINARE.

In riferimento all'oggetto, vista l'avvenuta comunicazione della R.A. pervenuta il del 21.06.2019 prot.12002. con la quale si avvisa che il progetto debitamente integrato dal proponente è depositato in pubblicazione per 60 gg durante i quali chiunque può presentare osservazioni, memorie, pareri in merito , si rappresenta quanto segue.

A) Considerazioni di carattere generale .

Questo Comune è da anni sede di una importante discarica consortile di rifiuti non pericolosi sita in c.da S. Lucia . La discarica, gestita dal Consorzio Piomba-Fino, è stata oggetto di conferimenti da parte di numerosi comuni della Regione oltre di quelli consorziati , costituendo un significativo polo di riferimento in particolari periodi di emergenza ambientale . Ovviamente i quantitativi di rifiuti conferiti, il traffico di mezzi , le contaminazioni dirette o indirette hanno portato la Città di Atri sull'orlo di una vera e propria situazione di emergenza igienica- sanitaria . Sono insorti a contestare la discarica , da subito ma segnatamente di recente, i cittadini della zona , i comitati ambientalisti , le associazioni nazionali di tutela ambientale e l'intera popolazione. Tant'è vero che in fase di approvazione del Piano di rifiuti Regionale il Consiglio Regionale, recependo le istanze della città sia politiche che sociali, aveva emendato il piano predisposto escludendo la discarica di S. Lucia da eventuali ampliamenti e/o nuovi insediamenti . Successivamente, il Piano regionale Rifiuti è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui con emendamento in fase di approvazione è stata disposta l'esclusione della discarica di Atri da futuri ampliamenti con la conseguenza che il sito è tornato tra quelli ampliabili . Durante il mese di Aprile u.s. abbiamo appreso che il Consorzio Piomba-Fino, con istanza pervenuta alla Regione in data 08.04.2019, ha chiesto il rilascio di provvedimento autorizzatorio unico in materia ambientale per realizzazione, sempre nello stesso sito di c.da S. Lucia, di una nuova discarica con un terzo invaso di ben 360.000 mc . La richiesta è stata già ammessa alla procedura tecnica istruttoria di pubblicazione da parte del competente Ufficio Regionale e seguirà l'iter di legge che potrebbe portare alla approvazione .

Questo Ente , come ha già fatto rilevare in altre occasioni, non può che evidenziare che l'ulteriore incremento di rifiuti di oltre 360.000 mc, comporterebbe un catastrofico aggravio delle attuali condizioni di salubrità dei luoghi con un ulteriore impatto negativo sull'ambiente dando seguito anche ad una contestazione pubblica di forte rilievo . Tra l'altro l'eventuale maggior impatto non sarebbe tollerabile anche perché l'area in questione è limitrofa alla Riserva naturale dei Calanchi di Atri e all'area SIC e una parte di essa andrebbe a ricadere all'interno della fascia di rispetto del fosso "Portella", corso d'acqua tutelato dal Dlgs 42/2004 sotto il profilo ambientale . Quest'ultimo è un corridoio naturale ecologico di

particolare rilevanza che contraddistingue il territorio e, data la particolare morfologia dei luoghi, costituisce anche naturale deflusso delle acque piovane dei versanti circostanti. Con la conseguenza che di certo si accrescerebbe il pericolo concreto di alterazione morfologica dei suoli, di inquinamento delle matrici ambientali e/o di modifica dell'habitat, oltre che di fondato pericolo di instabilità del versante. In sostanza si deve pur riconoscere che l'invaso della discarica del Consorzio comprensoriale Piomba-Fino,) ha già subito nel recente passato un incremento eccessivo dei conferimenti tanto che l'invaso ha saturato abbondantemente la sua originaria capacità ricettiva diminuendo significativamente anche il grado di sicurezza igienico-sanitaria.

B) OSSERVAZIONI E PARERE PRELIMINARE

Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi invasi ove abbancare i rifiuti. L'area interessata dall'intervento, come si evince dalla documentazione tecnica ricomprende ovviamente una superficie molto più ampia che coinvolge le particelle n 126, 128, 42, 37, 118, 112 del foglio 63 e particella 116 del foglio 72 per complessivi mq. 203.336, tutte oggetto di procedura espropriativa. All'interno di tali aree sono previste opere e lavori che comportano trasformazione sostanziale dei luoghi e del territorio che necessitano di autorizzazioni e nulla osta preventivi.

Pur essendo palese che l'intervento in argomento per il suo esame ed eventuale approvazione beneficia di una procedura speciale disciplinata dall'art.208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, gli Enti coinvolti devono, in forza della sintetica premessa di cui sopra, rilasciare appositi pareri valutando il progetto sotto ogni profilo.

Orbene, tralasciando gli aspetti di impatto igienico-sanitario e di compatibilità sociale che andranno valutati da altri Enti questo Ufficio deve rilevare ed evidenziare innanzitutto che il progetto di realizzazione del terzo invaso della discarica consortile in c.da S. Lucia ricade in area agricola sottoposta tra l'altro a vari vincoli ambientali e idrogeologici.

Per tale ragione il progetto risulta in contrasto con l'attuale PRG del Comune di Atri in quanto ai sensi dell'art. 12 delle NTA in aree agricole sono consentiti soltanto interventi compatibili con l'attività agricola e/o con attività di trasformazione dei prodotti agricoli e, di certo, non sono consentiti impianti di smaltimento rifiuti. Tale contrasto va rilevato immediatamente e comporta di per se il parere sfavorevole del Comune scrivente. Infatti il parere va reso in sede di conferenza di servizi prima che la conferenza stessa decida se il progetto può essere approvato o respinto. Sicché la eventuale variante al PRG viene a determinarsi solo a seguito dell'avvenuta valutazione positiva da parte della conferenza di servizi ma soprattutto solo dopo che la Regione, all'esito della conferenza, emetta l'Autorizzazione unica di cui al comma 6 dell'art.208 del Dlgs 152/2006. Tra l'altro il Comune di Atri non ha alcuna volontà di addivenire in modo spontaneo ad una variante al PRG, essendo convinti che siffatta ipotesi risulterebbe in contrasto con la tutela e salvaguardia dei luoghi, già fortemente compromessi a livello igienico-ambientale. In ogni caso una eventuale variante in tal senso risulterebbe in contrasto anche con gli obiettivi fondanti del vigente PRG che ha fatto della tutela del territorio la ragione prevalente del proprio disegno urbano evitando l'occupazione di terreni agricoli con nuove previsioni di insediamento siano esse di tipo produttivo che residenziale. Non a caso nell'area in questione la zona destinata a impianto tecnologico per discarica è stata ridotta al solo perimetro attualmente occupato dalla discarica.

Anche dall'esame dei piani di natura sovraordinata si evince che il progetto è in contrasto con gli obiettivi e le previsioni di essi.

Il PTP classifica l'area d'intervento come "Aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale" (art. 9 NTA) che detta una serie di prescrizioni che seppure non a valenza immediata vogliono tutelare l'ambiente e perseguire la conservazione dei caratteri originali del paesaggio naturale ed agrario.

Il P.R.P. classifica l'area in zona A1 – Conservazione integrale ove gli interventi consentiti sono solo quelli che garantiscono la conservazione dei caratteri del paesaggio agrario ed urbano e la tutela degli ecosistemi ambientali.

Ovviamente, anche se tali previsioni/indicazioni fossero da ritenere superate dal Piano Regionale dei Rifiuti, le stesse, almeno per lo scrivente, conservano valore per una disamina più completa dell'intervento anche in sede di conferenza dei servizi .

Per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento con i vincoli ambientali si rileva ed osserva che il progetto interessa un'area che ricade all'interno della fascia di rispetto di cui all'art.142 del Dlgs 42/2004 . All'uopo allegata alla presente una planimetria su base catastale, estratta dal progetto definitivo del Consorzio Piomba-Fino, con sovrapposta la fascia di tutela del Fosso Portella prevista dal SITAP come riportata dal SIT del nostro Comune . In ogni caso dall'esame del progetto del Consorzio si nota che l'area d'intervento, che ha rilievo ai fini della verifica del vincolo, non è solo quella strettamente riferita ai due invasi da realizzare (di cui una parte risulta secondo il nostro SIT, comunque, interna alla predetta fascia di rispetto) ma tutta l'area di intervento recintata che sicuramente interseca la fascia di rispetto del fossio Portella. All'interno di essa sono previste recinzioni, stoccaggio terreno di scavo e sicuramente piste carrabili per movimentazioni terreni. Così ne consegue che il progetto è privo della necessaria autorizzazione paesaggistica come prevede il comma 7 dell'art.208 del Dlgs 152/2006 più volte citato. Tale carenza documentale, in quanto e per di più già evidenziata dal sottoscritto con la comunicazione del 18.04.2019 prot. 7750 non recepita dal Consorzio, rende il progetto non approvabile e consolida il parere sfavorevole di questo Ente. In ogni caso si chiede alla conferenza di volere verificare mediante l'Ufficio regionale competente la necessità della autorizzazione anzidetta.

Il progetto presenta limiti evidenti anche in relazione alla sua compatibilità con il P.A.I. della Regione Abruzzo in quanto parzialmente ricade all'interno di una zona a pericolosità elevata (P2) che come evidenziato anche dalla Stessa R.A. -Ufficio Gestione Piani di Bacino- del 15.05.2019 prot. 0144622/19 , risulta in contrasto con la normativa vigente. E tale contrasto non appare superabile nemmeno ai sensi del comma 6 dell'art.208 del Dlgs 152/06 perché lo stesso prevede che l'eventuale approvazione del progetto può costituire variante allo strumento urbanistico ma non ai piani di tutela del territorio. In aggiunta, si noti che il PAI individua in adiacenza al primo invaso un'area a pericolosità molto elevata (P3) della quale ad oggi non si è tenuto conto ma che andrebbe valutata con attenzione proprio perché limitrofa se non sovrastante in parte all'invaso da realizzare .

Altro vincolo presente risulta essere quello del vincolo idrogeologico (RD 30.12.1923 n. 3267). Siffatto vincolo dovrà essere valutato dall'Ente competente tenendo conto della oggettiva circostanza che l'intervento, seppure riconducibile ad una fattispecie di lavori equivalenti alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si inserisce in un quadro geologico e morfologico già ampiamente compromesso anche sotto il profilo della stabilità dei versanti.

Infine e non per minore importanza, va rilevato che l'intervento ricade in prossimità dell'area SIC del comune di ATRI (si veda planimetria allegata) . Dall'esame della documentazione tecnica di progetto si nota che lo stesso potrebbe avere impatti negativi su specie e habitat presenti nel sito di interesse comunitario e quindi, ai sensi della normativa vigente, si deve pretendere che il progetto sia corredato anche di valutazione d'incidenza (VINCA). Infatti nell'area sottostante scorre il torrente del fossio Portella che se inquinato potrebbe incidere anche direttamente nell'area SIC limitrofa . La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000,

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" n.92/43 CEE con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti anche non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Ciò premesso va altresì rilevato che al punto 14 dell'allegato " misure di conservazione per la tutela della rete natura 2000 dell'Abruzzo " alla DGR n. 279 del 25.05.2017 è specificatamente previsto il divieto di realizzare nuove discariche o ampliamenti di quelle esistenti.

Sicché è palese che il Consorzio deve redigere la predetta VINCA e sottoporla all'esame della conferenza di servizi. Si precisa che per tale problematica il Comune ha inoltrato anche apposita istanza di integrazione in data 19.06.2019 .

Ulteriore problematica è costituita dalla attuale carenza di titolo di proprietà o di disponibilità dell'area d'intervento . Infatti seppure l'eventuale approvazione del progetto costituisca dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori che, quindi, consentirebbe la realizzazione dell'intervento anche in assenza della disponibilità del suolo , a parere di questo Ente la carenza attuale di tale presupposto essenziale per il rilascio del titolo abilitativo , non supportato nemmeno dal coinvolgimento dei proprietari delle aree, depone anch'esso a sfavore del progetto .

Sotto il profilo più propriamente tecnico , il progetto , che risulta essere Definitivo , si presenta carente anche della necessaria documentazione inerente i calcoli delle strutture e degli impianti come previsto dall'art.29 del DPR 207/2010 nonché degli studi di impatto ambientale e di fattibilità ambientale di cui all'art. 27 del citato Decreto .


Per quanto riguarda l'esame dettagliato del progetto, strade, opere d'arte, impianti, strutture varie si rinvia ad una istruttoria più completa durante la conferenza di servizi ,preannunciando sin da ora che in ogni caso per le ragioni qui espresse il parere di questo Comune è sfavorevole .


Si allegano planimetrie :

- a) planimetria esplicativa fascia di rispetto del fosso Portella
- b) Planimetria esplicativa dell'area SIC e dell'area d'intervento

Distinti saluti .

Il Responsabile Area II f.f.
Arch. Giovanni Luca Germinario
(Firmato digitalmente)





PERMETTO SIC

ARZA D'INTERVENTO

